



Comune di Pettinengo

PROVINCIA DI BI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021

L'anno duemilaventuno, addì ventiquattro, del mese di febbraio, alle ore diciassette e minuti trenta, regolarmente convocato con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in audio-videoconferenza, il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria di prima convocazione, ai sensi della disciplina contenuta nel Decreto del Sindaco n. 5 del 17.11.2020, adottato in attuazione di quanto previsto dall'art. 73, comma 1, del D.L. 17.03.2020, n. 18, convertito in L. 24.04.2020, n. 27.

Alla seduta sono contemporaneamente collegati in modalità audio-video, mediante piattaforma/programma GoToMeeting, i componenti del suddetto Organo Sigg.:

Cognome e Nome	Presente
1. BOSSO Gian Franco - Sindaco	Sì
2. FORTOLAN Paolo - Consigliere	Sì
3. IMPLORA Rosario - Vice Sindaco	Sì
4. SERRA Ezio - Consigliere	Sì
5. AIAZZONE Anna - Consigliere	Sì
6. MAGAGNATO Valeriano - Consigliere	Sì
7. BRAIATO Marta - Consigliere	No
8. MENEGON Marco - Consigliere	Sì
9. NICOLAI Salvatore - Consigliere	No
10. ROBATTINO Ludovico - Consigliere	Sì
11. AMORUSO Vincenzo - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Assiste alla seduta, nel contesto del medesimo collegamento audio-video, l'infrascritto Segretario Comunale dott. Bartolomeo Farana che provvede alla redazione del presente verbale e che, preliminarmente, ha accertato l'identità dei partecipanti tramite riconoscimento video-facciale.

Si dà atto che, ai sensi del punto 2, lett. e), della disciplina di cui al Decreto del Sindaco n. 5/2020 dianzi citato, le sedute a distanza del Consiglio, in via convenzionale, si considerano sempre tenute nella sede istituzionale del Comune.

Ciò posto, il Sig. Gian Franco Bosso, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

In merito alla presente deliberazione, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità sia tecnica che contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Gian Franco Bosso

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 837 a 845 *A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;*
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che *Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi

appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate in luogo dei prelievi precedenti.

VISTA la disposizione contenuta nel comma 838 *Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.*

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone di concessione dei mercati, che si compone di 19 articoli comprensivo dell'allegato "A" Classificazione delle Vie e delle Strade comunali, riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato A).

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone al fine di definire le regole per l'applicazione del nuovo canone di concessione, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie, tenuto conto del limite di crescita tariffaria imposta dalla norma

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021.

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*.

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale dei mercati non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce *Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021*;
- il comma unico del Decreto del Ministero dell'Interno del 13/01/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18/01/2021 con cui il suddetto termine viene ulteriormente prorogato al 31/03/2021;
- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni.

Visto che, in relazione alla deliberazione da assumersi, sono stati acquisiti:

- i pareri tecnico e contabile favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi di quanto previsto dall'art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
- il parere favorevole del Revisore dei Conti, di cui all'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del T.U. Enti Locali succitato.

Sentita l'esposizione del contenuto della presente deliberazione da parte del Sindaco.

Udito l'intervento del Consigliere Vincenzo Amoruso, il quale ripropone al Sindaco lo stesso quesito posto nella discussione del punto precedente, vale a dire se, indipendentemente dalla suddivisione delle competenze tra Consiglio e Giunta Comunale, ritiene di dover comunque sentire il Consiglio prima che la Giunta approvi le tariffe, reputando importante anche in questo caso il coinvolgimento del Consiglio.

Sentito il Sindaco che ribadisce quanto già affermato precedentemente, vale a dire che non ritiene di dover effettuare tale ulteriore passaggio e che sarà quindi la Giunta ad approvare le tariffe.

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 1 (il Consigliere Amoruso), astenuti n. 1 (il Consigliere Robattino), resi per appello nominale.

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare il *Regolamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate* ai sensi della Legge 160/2019 art. 1 commi 837-845, composto di n. 19 articoli, comprensivo dell'allegato "A" Classificazione delle Vie e delle Strade comunali, riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato A);
3. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
4. di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;
5. di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone di concessione dei mercati decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000.

Successivamente, il Consiglio Comunale, ravvisata l'urgenza di rendere subito operante quanto testé deciso, con votazione separata dal seguente esito: voti unanimi favorevoli resi per appello nominale, delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs n. 267/2000.

Si dà atto che la versione integrale degli interventi a cui fa riferimento il presente verbale è conservata agli atti del Comune mediante registrazione magnetica e che tale registrazione è a disposizione dei singoli Consiglieri Comunali e di chiunque vi abbia interesse.

Letto, confermato e sottoscritto come in appresso:

Il Presidente
F.to : BOSSO Gian Franco

Il Segretario Comunale
F.to : FARANA Dott. Bartolomeo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N_____ del Registro Pubblicazioni

L'incaricato certifica che la presente deliberazione viene pubblicata/è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio telematico consultabile al sito ufficiale del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 04/03/2021 al 19/03/2021 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Pettinengo, li 04/03/2021

L'INCARICATO
F.to: (Napolitano Nicola)

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
FARANA Dott. Bartolomeo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
(FARANA Dott. Bartolomeo)